




SLA - Opportunità e Diritti



Opportunità e diritti

La normativa italiana prevede agevolazioni e sostegni di varia natura per le persone con riconoscimento di invalidità o handicap.
L'accertamento di questi status è affidato esclusivamente alle Commissioni che operano presso ogni Azienda ASL, le quali redigono apposito verbale.

Il contenuto di tale verbale darà diritto ad eventuali agevolazioni.





Ricorsi - Articolo 38 della Legge 111/2011

L'articolo 38 della Legge 111/2011 ha modificato il Codice di procedura civile, introducendo un nuovo articolo specifico per i ricorsi: il 445 bis. Il cittadino che intenda opporsi ad una decisione riguardante l'accertamento di invalidità o handicap chiede una consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite.


Nuovo iter ricorsi


1. Si riceve un verbale di invalidità o di handicap o di disabilità che si intende contestare.
2. Si presenta al Tribunale competente (quello di residenza) istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie (si anticipano le spese della perizia).
3. Il Giudice nomina un consulente tecnico (un medico) che provvede a stendere una relazione (perizia). Alla sua attività di perizia è presente anche l'INPS.
4. Il consulente invia la bozza al cittadino e all'INPS e attende le osservazioni, quindi deposita la relazione definitiva presso il giudice.
5. Il giudice chiede formalmente all'INPS e al cittadino se vi sono contestazioni. Se non ci sono, il giudice omologa la relazione del consulente con decreto che diventa inappellabile.
6. Se l'INPS o il cittadino intendono contestare la relazione del perito devono proporre il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, i motivi della contestazione.
7. Si procede (con le relative udienze) nel processo vero e proprio fino all'emissione della sentenza definitiva. La sentenza è inappellabile.



Accertamento handicap e condizione di gravità

Gli accertamenti dell'handicap e della condizione di gravità danno l'accesso alla maggior parte delle agevolazioni per la famiglia e delle agevolazioni fiscali.





Accertamento handicap e condizione di gravità

L'**handicap** è la situazione di svantaggio sociale che dipende dalla disabilità o menomazione e dal contesto sociale di riferimento in cui una persona vive (art. 3 comma 1, Legge 104/1992).


L'**handicap** viene considerato **grave** quando la persona necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (art. 3 comma 3, Legge 104/1992).

Una persona può ottenere sia la certificazione di invalidità civile, cecità o sordomutismo che quella di handicap.

Anche le persone con invalidità diverse (di guerra, per servizio, di lavoro) possono richiedere la certificazione di handicap.

L'accertamento dell'handicap è svolto dalla medesima Commissione Medica che accerta la condizione di invalidità civile, integrata da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali (art. 4 L.5.02.1992 n.104).

"Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici." (art. 3 comma 3 L.5.02.1992 n. 104).




Semplificazione e persone con disabilità

Nella seduta del 27 gennaio 2012 il Consiglio dei Ministri ha approvato la bozza del Decreto-legge "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo", che contiene anche uno specifico articolo relativo alle semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità.

Accade spesso che i verbali non rechino, in aggiunta alle indicazioni di invalidità o di handicap, i riferimenti espliciti ad ulteriori condizioni richieste per l'accesso a benefici e agevolazioni.

La nuova disposizione prevede che obbligatoriamente, nei nuovi verbali, siano riportate anche quelle voci.



Pensione di inabilità

La pensione di inabilità è stata istituita dall'articolo 12 della [Legge 30 marzo 1971, n. 118](#).

Spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali si stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione di inabilità.



Condizioni:

- età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;
- essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- avere il riconoscimento di un'invalidità pari al 100%;
- disporre di un reddito annuo personale non superiore a Euro **16.127,30**
- *Importo 2013: Euro 275,87 per 13 mensilità.*

La pensione di invalidità è compatibile con l'indennità di accompagnamento riconosciuta agli invalidi civili non deambulanti o non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

E' incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio lavoro.

Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione viene trasformata in [assegno sociale](#).



Assegno mensile di assistenza

L'assegno mensile di assistenza è stato istituito dall'articolo 13 della [Legge 30 marzo 1971, n. 118](#). Quell'articolo precisava che l'assegno mensile di assistenza spettava agli invalidi civili nei confronti dei quali fosse stata accertata una riduzione della capacità lavorativa a due terzi (67%). Successivamente il [Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509](#) (art. 9) ha elevato la percentuale di invalidità minima al 74%. L'innalzamento tuttavia è decorso dall'entrata in vigore delle tabelle percentuali di invalidità ([Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992](#)) e cioè solo dal 1992.

Condizioni:


- età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;
- essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- avere il riconoscimento di un'invalidità dal 74% al 99%;
- disporre di un reddito annuo personale non superiore a Euro **4.738,63**;
- non svolgere attività lavorativa.

L'assegno viene concesso, in assenza di iscrizione alle liste di collocamento, nel caso l'interessato sia stato dichiarato non collocabile al lavoro, oppure dimostri la frequenza scolastica.

*Importo 2013: Euro **275,87** per 13 mensilità.*

L'assegno è incompatibile con l'erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (es.: INPS, INPDAP ecc.). E' inoltre incompatibile con pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio.

Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione viene trasformata in [assegno sociale](#).



Indennità di accompagnamento

L'indennità di accompagnamento è stata istituita dalla Legge Provinciale 21 agosto 1978, n. 46. Si tratta di una provvidenza in favore degli invalidi civili totalmente inabili a causa di minorazioni fisiche o psichiche.

Spetta agli invalidi civili con una perdita permanente e assoluta della capacità lavorativa a causa di una delle minorazioni individuate dall'art. 5 comma 1 della stessa legge 46:

- minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo;
- irregolarità psichiche derivanti da oligofrenie di carattere organico o dismetabolico;
- insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali o funzionali.

Queste minorazioni devono comportare, oltre al riconoscimento di un'invalidità totale, l'incapacità di deambulare autonomamente o senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, per cui derivi la necessità di un'assistenza continua (art. 5 comma 6 della legge 46).

Condizioni:



- viene erogata indipendentemente dall'età;
- essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
- **Importo 2013: Euro 499,27 per 13 mensilità.**

L'indennità di accompagnamento è incompatibile con le erogazioni di provvidenze simili, erogate per cause di servizio, lavoro o guerra. Non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma.

E' indipendente dal reddito posseduto dall'invalido e dalla sua età.

Non è incompatibile con la titolarità di una patente speciale.


L'indennità di accompagnamento può essere liquidata direttamente all'istituto di ricovero, con consenso dell'interessato, a titolo di pagamento della retta (art. 28 comma 3 della legge n. 46).



Tutela giuridica

- L'istituto dell'**Amministrazione di sostegno**, che ha innovato profondamente il sistema del nostro Codice Civile in tema di Tutela, è stato introdotto per tutelare la persona che, per effetto di un'infermità e di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. E' uno strumento particolarmente flessibile perché permette di graduare il singolo intervento predisponendo per ogni persona un decreto di nomina di un amministratore di sostegno fissandone i poteri di "rappresentanza", di "sostituzione" e/o di "assistenza".
- Può beneficiare dell'Amministrazione di Sostegno chiunque si trovi in condizioni di particolare fragilità dovuta ad una patologia: anziani o disabili, ma anche alcolisti, tossicodipendenti, carcerati, malati terminali o persone in coma.
- Il beneficiario conserverà la capacità di compiere tutti gli atti non indicati dal giudice (art. 409).

L'art. 410 afferma che l'amministratore di sostegno "deve tener conto delle richieste, dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario".





Acquisto comunicatori

Lo Stato ha stanziato fondi per la fornitura di comunicatori.

Nelle fasi più avanzate della malattia, quando restano solamente i movimenti oculari a collegare i pazienti con il mondo circostante, la tecnologia può essere di enorme aiuto. In questo senso i dispositivi a controllo oculare garantiscono la possibilità di comunicare grazie a una telecamera connessa a un computer e a un software i quali consentono di scrivere, navigare in internet, leggere e spedire e-mail, comandare luci e apparecchi domestici e soprattutto, appunto, comunicare con le persone.

Come fare?

- 1) Rivolgersi alla propria Azienda ASL. Solitamente la competenza è attribuita all'Ufficio Prestazioni e Protesi (che può avere anche un'altra denominazione).
- 2) Formalizzare la richiesta.
- 3) Allegare alla domanda una copia della diagnosi della malattia e una relazione sulle caratteristiche cliniche che comportano la prescrizione dell'ausilio ad alto contenuto tecnologico.




Cure odontoiatriche a "tariffa agevolata"

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, l'Associazione nazionale dentisti Italiani (Andi) e l'Associazione Odontoiatri cattolici italiani (Oci) hanno sottoscritto un accordo (vigente dal 5 marzo 2009) con l'intento di favorire l'accesso alle cure odontoiatriche a specifiche categorie di cittadini, fissando per questi tariffe "di favore" limitatamente però ad alcune precise prestazioni.

Le prestazioni dentistiche sono, inoltre, detraibili in sede di denuncia annuale dei redditi in misura del 19% della spesa sostenuta. Per operare la detrazione bisogna disporre di fattura o ricevuta, dovute anche nel caso in cui le prestazioni si riferiscano all'accordo di cui stiamo parlando.

Come fare

Per ottenere le prestazioni a tariffa agevolata è necessario rivolgersi ad un professionista che abbia aderito all'Accordo.



Bonus bolletta elettrica

• CHE COS'E'IL BONUS SULLA BOLLETTA ELETTRICA?

- E' uno strumento introdotto dal Governo per garantire alle famiglie in condizione di disagio economico e alle famiglie numerose un risparmio sulla spesa per l'energia elettrica. Il bonus elettrico è previsto anche per i casi di disagio fisico, cioè per i casi in cui una grave malattia costringa all'utilizzo di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita.

• CHI HA DIRITTO AL BONUS ELETTRICO?

- Possono accedere al bonus tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura elettrica, per la sola abitazione di residenza, con potenza impegnata fino a 3 kW per un numero di familiari con la stessa residenza fino a 4, o fino a 4,5 Kw, per un numero di familiari con la stessa residenza superiore a 4, e:
 - appartenenti ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 7500 euro;
 - appartenenti ad un nucleo familiare con più di 3 figli a carico e ISEE non superiore a 20.000 euro;
- presso i quali viva un malato grave che debba usare macchine elettromedicali per il mantenimento in vita. in questo caso senza limitazioni di residenza o potenza impegnata.

• QUANTO VALE IL BONUS ELETTRICO?

- Per i soggetti in **gravi condizioni di salute** il valore del bonus dal 2013 è stato modificato e differenziato in base al numero di apparecchiature medico-terapeutiche salvavita utilizzate e al tempo giornaliero del loro utilizzo.

• COME RICHIEDERE IL BONUS ELETTRICO?

- Per richiedere il bonus occorre compilare l'apposita modulistica e consegnarla al proprio Comune di residenza o presso altro istituto eventualmente designato dallo stesso Comune (ad esempio i centri di assistenza fiscale CAF). I moduli sono scaricabili da questa pagina o reperibili presso i Comuni, sul sito Anci (www.bonusenergia.anci.it).



INSTALLAZIONE DI APPARATI DI CURA MEDICA ALIMENTATI CON ENERGIA ELETTRICA



Gli ammalati di Sla hanno la necessità di utilizzare apparecchiature elettromedicali come ausilio alle proprie funzioni respiratorie e nutrizionali.

Trattandosi di macchinari alimentati attraverso l'energia elettrica, pur disponendo di batterie di riserva per un tempo limitato, è estremamente utile prendere alcune semplici precauzioni che consentono di affrontare senza preoccupazioni eventuali "black out" elettrici.

Enel offre la possibilità di usufruire di particolari servizi di tutela in caso di "black out" presentando al proprio Ufficio Servizio Elettrico una "istanza-comunicazione relativa all'installazione di apparati di cura medica alimentati con energia elettrica".



Numero verde gratuito 800 900 800, da cellulare numero non gratuito 199 50 50 55.







Acquisto auto

- Le agevolazioni fiscali consistono nell'applicazione dell'IVA agevolata al momento dell'acquisto, nella detraibilità - in sede di denuncia annuale dei redditi - del 19% della spesa sostenuta, nell'esenzione dal pagamento del bollo auto e delle tasse di trascrizione (IPT, APIET).
- Sono ammesse all'agevolazione le persone con disabilità motoria, disabilità intellettiva (solo se titolari di indennità di accompagnamento e con certificato di handicap grave) o disabilità sensoriale (ciechi e sordomuti). Le relative condizioni devono risultare dai rispettivi certificati di invalidità o di handicap.
- In taluni casi (disabili motori senza gravi problemi di deambulazione e titolari di patente di guida speciale) è obbligatorio adattare il veicolo.





Contribuiti per l'adattamento ai dispositivi di guida

È previsto un contributo pari al 20% della spesa sostenuta per l'adattamento dei dispositivi di guida nei veicoli delle persone titolari di patente speciale. La richiesta di contributo va presentata alla propria Azienda ASL. Il contributo non spetta per gli eventuali adattamenti al veicolo.



Patente speciale di guida

Le persone con invalidità in molti casi possono vedersi riconoscere l'idoneità alla guida, talvolta con l'obbligo di alcuni adattamenti, e condurre un veicolo. L'accertamento dell'idoneità alla guida va richiesto alla Commissione Medica Locale che opera, di norma, presso l'Azienda Asl capoluogo di provincia.



Contrassegno Unificato Disabili Europeo (Cude)

In Italia, come già in molti Stati dell'Unione europea, è stato adottato il Contrassegno Unificato Disabili Europeo (Cude) per la circolazione e la sosta dei veicoli, così come previsto dalla normativa comunitaria, ed è valido in tutti gli Stati membri. Dovrà essere esposto in originale nella parte anteriore del veicolo, in modo da essere chiaramente visibile per i controlli.

Potrà essere rilasciato a soggetti con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o impedita, è personale e non cedibile, oltre che non vincolato ad un singolo veicolo.



La validità è di 5 anni, a meno che non sia a tempo determinato in ragione di un'invalidità temporanea. In tal caso, alla scadenza sarà necessaria una nuova certificazione medica dell'ufficio medico legale della Asl di appartenenza per legittimare un ulteriore rilascio.


La sostituzione del vecchio contrassegno (arancione) con il nuovo (azzurro) dovrà avvenire entro 3 anni (quindi, entro il 15 settembre 2015).

Nel frattempo, rimangono validi i vecchi permessi, ma in sede di rinnovo dovrà essere rilasciato il nuovo modello.

Acquisto ausili

Gli ausili godono dell'applicazione dell'IVA agevolata al momento dell'acquisto e, in taluni casi, la spesa sostenuta può essere detratta, nella misura del 19%, in sede annuale di dichiarazione dei redditi.







Acquisto sussidi tecnici e informatici

La normativa vigente prevede che questi prodotti godano dell'applicazione dell'IVA agevolata al momento dell'acquisto. La spesa sostenuta può essere detratta in sede annuale di dichiarazione dei redditi.

È, tuttavia, necessario disporre di una specifica prescrizione autorizzativa, oltre che del certificato di handicap o invalidità.



Assistenza Specifica Sanitaria

La normativa ammette la possibilità di dedurre dal reddito complessivo l'intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute per persone disabili.

L'assistenza specifica è quella resa da personale sanitario (medici, infermieri, terapisti, logopedisti ecc.).

ESENZIONI

La SLA è presente all'interno dell'[Allegato 1 del DM 279/2001](#) "Regolamento di istituzione della Rete Nazionale malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie", con **codice di esenzione RF0100**.




Pertanto, sono stati identificati centri clinici per la prevenzione, la diagnosi, il monitoraggio e il trattamento della specifica patologia.


L'elenco completo è disponibile nella [sezione Centro Nazionale Malattie Rare](#) del sito dell'Istituto superiore della Sanità.

Spese per l'assistenza personale

La normativa vigente prevede la possibilità di dedurre dal reddito complessivo gli oneri contributivi (fino all'importo massimo di circa 1.500 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare (ad esempio le colf).

È prevista inoltre la deduzione dal reddito imponibile di un importo massimo di circa 1.800 euro per le spese pagate dal contribuente agli addetti (badanti) alla propria assistenza personale, o di quella delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Come per la deduzione per i familiari a carico, questa seconda agevolazione compete in misura diversa a seconda del reddito complessivo del contribuente.






TELEFONIA MOBILE

La normativa vigente prevede che la tassa di concessione governativa non sia dovuta dagli invalidi "in seguito a perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonché a non vedenti".



Tassa di concessione governativa sui telefoni cellulari: esenzione

- Riconoscendo che il telefono cellulare può costituire un utile strumento di comunicazione e di soccorso per le persone con disabilità, il Legislatore ha previsto una specifica esenzione dal pagamento della relativa tassa di concessione governativa.
- Il riferimento legislativo è il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (Titolo VI, articolo della tariffa 3661 - 21, nota 3) che prevede che la tassa non sia dovuta "per le licenze o i documenti sostitutivi intestati ad invalidi in seguito a perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonché ai non vedenti e ai sordi. L'invalidità deve essere attestata dalla competente unità sanitaria locale e la relativa certificazione prodotta al concessionario del servizio all'atto della stipulazione dell'abbonamento".
- Di norma non viene ritenuta sufficiente la certificazione di invalidità già in possesso della persona disabile che quindi si deve rivolgere alla propria ASL.





TELEFONIA FISSA

- Nel giugno del 2000 il Garante per le comunicazioni ha disposto che ad anziani, persone disabili e utenti "con esigenze sociali speciali" venga riconosciuta una riduzione del **50% sul canone mensile di abbonamento**. Non viene invece riconosciuta alcuna agevolazione sugli scatti telefonici. Al beneficio vengono ammessi i nuclei familiari al cui interno vi sia un invalido civile o un percettore di pensione sociale o un anziano sopra i 75 anni o un capofamiglia disoccupato.
- Oltre a questi requisiti, il nucleo familiare deve anche dimostrare di trovarsi in difficoltà economica, non deve cioè superare un livello di reddito di 6713,93 euro l'anno, determinato in base all'ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente).
- Per ottenere la certificazione relativa al reddito ci si può rivolgere all'INPS o ad un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF).



DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO

Per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico spetta una detrazione aggiuntiva forfettaria dal reddito di 220 euro. Tuttavia questo importo non è fisso ma diminuisce con l'aumentare del reddito percepito nell'anno di riferimento. Purtroppo tale agevolazione è riservata per i soli figli a carico e non per gli altri familiari con disabilità.





Permessi e congedi: le circolari di INPS e Dipartimento Funzione Pubblica

Art. 33 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104

In sintesi il quadro delle agevolazioni è il seguente:

- *prolungamento del periodo di astensione facoltativa* fino al compimento del terzo anno di età del figlio. Durante tale periodo la retribuzione viene percepita dal genitore che usufruisce del permesso nella misura del 30%;
- in alternativa al prolungamento del periodo di astensione facoltativa, il genitore può usufruire di *due ore di permesso giornaliero retribuito*, sino al compimento del terzo anno di età del figlio;
- dopo il compimento del terzo anno di vita, per i genitori si attiva un'altra forma di permesso, che consiste in *tre giorni di permesso retribuito al mese*, che possono essere goduti anche contemporaneamente da entrambi i genitori purchè nel limite dei tre giorni complessivi. Con differenti comportamenti tra il settore del pubblico impiego e il settore privato (e quindi con diverse disposizioni impartite dai rispettivi Enti Previdenziali - INPDAP e INPS), i tre giorni di permesso possono essere frazionati in permessi orari. Il permesso mensile è fruibile anche nel caso uno dei due genitori non sia occupato (p.es. casalinga);
- quando il figlio diviene maggiorenne, per i genitori permane la possibilità di godere dei tre giorni di permesso, e anche in questo caso la prestazione può essere erogata anche in presenza di uno dei due genitori non occupato. LA stessa prestazione può essere richiesta anche dai parenti o affini entro il terzo grado di parentela (nonni, bisnonni, figli, nipoti, fratelli, zii, cognati, generi e suocere) che possono pretendere l'erogazione anche in caso di non convivenza con la persona con disabilità, purchè sia dimostrata la sussistenza dell'assistenza esclusiva e continuativa;
- infine, vi è la possibilità per la famiglia di beneficiare di un congedo biennale retribuito, fruibile se in possesso del certificato di gravità sopra richiamato senza più il vincolo di dover dimostrare che questo sia stato rilasciato da almeno 5 anni.



Congedi e permessi


Il Decreto Legislativo n. 119/2011 "Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi", introduce innovazioni.

Finalità del testo, infatti, come si legge nell'articolo 1 è di "... riordinare le tipologie dei permessi, ridefinire i presupposti oggettivi e precisare i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la fruizione dei congedi, dei permessi e delle aspettative, comunque denominati, nonché di razionalizzare e semplificare i documenti da presentare ai fini dello loro fruizione".

Per maggiori informazioni scarica lo schema di approfondimento di Anffas http://www.anffas.net/download.asp/file=Tabella_comparativa%20def.pdf



e il Decreto Legislativo 119/2011

http://www.anffas.net/download.asp/file=decreto_legislativo_18lug_integrale.pdf



Le innovazioni normative: Decreto Legislativo 119/2011

- *Prolungamento del congedo parentale* (art. 33, Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151): il diritto al prolungamento del congedo parentale (entro il compimento dell'ottavo anno del bambino) spetta alla madre lavoratrice o, in alternativa, al padre lavoratore, per ogni minore disabile in situazione di gravità per un periodo massimo totale non superiore a tre anni. Tale prolungamento spetta anche se il bambino è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati se i sanitari chiedono la presenza del genitore.
- *Permessi giornalieri*: sono concessi anche prima dei tre anni di vita del bambino, in alternativa alle altre agevolazioni.
- *Beneficiari dei congedi retribuiti (biennali)*: viene ridefinita la platea dei beneficiari e imponendo un ordine di priorità tra gli stessi (coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle).
- *Referente unico*: il congedo straordinario e i permessi lavorativi (art. 33, Legge 104/92) non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona disabile.
- *Indennità per il congedo straordinario*: va essere calcolata con riferimento alle voci fisse e continuative dell'ultima retribuzione e i periodi di congedo non rilevano ai fini della maturazione di ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto.
- *Assistenza a più familiari disabili*: vengono ristrette le possibilità di cumulare i permessi giornalieri in capo allo stesso lavoratore.
- *Assistenza a parenti non conviventi*: il lavoratore che usufruisca di permessi per assistere persona residente in un comune situato a distanza superiore a 150 Km rispetto a quello di residenza del lavoratore, deve attestare, con titolo di viaggio o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.



Siti di approfondimento

- <http://www.anffas.net>
- www.handylex.it
- www.aisla.it
- <http://www.slaitalia.it>
- <http://www.osservatoriomalattie.it>
- [http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?lingua=italiano&id=1&area=Malattie del sistema nervoso](http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?lingua=italiano&id=1&area=Malattie%20del%20sistema%20nervoso)
- <http://www.assisla.it/>